

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1410

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SANSONE e CERRETI

Annunziata il 26 gennaio 1955

## Riorganizzazione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acclusa proposta di legge mira a soddisfare una esigenza ormai indilazionabile, non essendo più oltre possibile mantenere i servizi dell'alimentazione in quello stato di precarietà e di incertezza, che è stato un po' la loro caratteristica fin dalla cessazione dello stato di guerra e che produce i suoi deleteri riflessi sia sul personale che sull'andamento dei servizi stessi.

Premettiamo subito che, per gli sviluppi che la politica alimentare è andata man mano assumendo in tutti i paesi del mondo e per l'importanza che l'alimentazione ha nella vita dei popoli e degli individui, noi riteniamo che sia più opportuno proporre, anziché la soppressione degli attuali servizi dell'alimentazione e la loro conseguente trasformazione, la loro riorganizzazione, in modo da adeguarli ai compiti di pace e da renderli meglio aderenti alle esigenze del Paese e dei cittadini.

Questa premessa trova la sua ragione d'essere nel fatto che, nella passata legislatura, il Governo credette di affrontare e risolvere il delicato problema mediante la presentazione, nell'altro ramo del Parlamento, di un disegno di legge (stampato n. 908), che, partendo dal presupposto che l'Alto Commissariato per l'alimentazione avesse esaurito, con la fine dello stato di guerra, i suoi compiti istituzionali, ne stabiliva la soppressione, creando in sua vece, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale dell'alimentazione.

Il provvedimento s'inquadrava nella presunzione di una ristabilita normalità nel settore alimentare e, pur denotando la convinzione che il preminente dirigismo statale fosse gradualmente da estromettersi dal campo di applicazione delle libere iniziative nel settore degli approvvigionamenti, degli scambi e della distribuzione dei prodotti, riaffermava tuttavia la necessità che lo Stato non dovesse o non potesse sottrarsi agli impegni di una sua politica alimentare.

Approvato dal Senato nella seduta del 21 settembre 1951, il disegno di legge venne trasmesso a questa Camera (stampato n. 2196) e, sottoposto alle competenti Commissioni permanenti, provocò vivaci contrasti ed opposizioni, anche fra le stesse correnti favorevoli al Governo sia in ordine alla opportunità della soppressione (il relatore, onorevole Longhena, aveva concluso per la conservazione e per il potenziamento dell'Alto Commissariato), sia in ordine alle rivendicazioni di minor conto, riguardanti la totale o parziale successione tra il Ministero dell'industria e commercio e quello dell'agricoltura, sino a decadere per il sopraggiunto scioglimento del Parlamento.

Frattanto, a Roma, si era svolto nei giorni 14 e 15 febbraio 1953, a cura del Comitato nazionale della F. A. O. e del Consiglio nazionale delle ricerche, un convegno sui problemi alimentari italiani, a conclusione del quale venne auspicato, con appositi ordini del giorno, *il potenziamento degli organi scientifici, amministrativi e tecnici, necessari a che il*

*problema della nutrizione venisse adeguatamente considerato in tutti i suoi aspetti.*

Successivamente, nel 1954, si è svolto a Bologna il primo Convegno nazionale dell'alimentazione, nel corso del quale prese la parola anche il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed Alto Commissario per la alimentazione *ad interim*, senatore Medici, il quale, dopo aver ricordato che in Italia il 60 per cento del reddito — e in qualche caso anche il 70 per cento — viene consumato nell'alimentazione, dichiarò che *una seria politica dell'alimentazione può e deve essere fatta anche in tempo di pace* e che perciò non esitava ad *impegnare l'Alto Commissariato per l'alimentazione ad iniziare una politica fervida e coraggiosa ed a chiedere, a tal fine, la collaborazione di tutti i cittadini.*

A sua volta, il relatore ufficiale del Convegno, professore Bergami, già Alto Commissario per l'alimentazione e Alto Commissario per l'igiene e la sanità, dichiarò che *primo compito per un Governo è quello di determinare una politica alimentare* e che, se politica alimentare significa stabilire precise direttive intervenendo, in modo diretto od indiretto, in tre diversi settori (produzione, distribuzione e consumo), allora deve dirsi che *nessun Governo italiano ne ha mai fatta una.* Concluse il professore Bergami che, per attuare una politica alimentare, *non basta avere una Direzione generale dell'alimentazione*, in quanto che *in un paese in cui pochi si occupano realmente dei problemi della nutrizione, in cui persino i medici si laureano quasi sempre senza avere studiato la scienza dell'alimentazione, c'è tutto da fare, e sin dalla base.*

Di fronte a così autorevoli precisazioni di uomini di governo e di eminenti studiosi, è chiaro che la riorganizzazione dei servizi dell'alimentazione non può essere riproposta in termini di soppressione pura e semplice, in quanto non si tratta più di dover sopprimere in essi un reliquato bellico o una sovrastruttura burocratica, bensì di concretizzare e sviluppare quella politica alimentare che costituisce ormai una esigenza inderogabile e indiscutibile per ogni paese civile. Ed è perciò che il Parlamento non può rimanere insensibile al dibattito che nella pubblica opinione si è riaperto sulla necessità di una politica alimentare e non può non considerare il problema della opportunità della conservazione di un organo permanente dell'alimentazione.

Va a tal riguardo ricordato che, secondo la *British Medical Association*, tutti i governi dovrebbero attuare *una duratura politica*

*alimentare in cui le esigenze della salute pubblica, dell'agricoltura e della industria siano considerate in mutua relazione* e svolgere *una campagna educativa per incoraggiare l'incremento del consumo di quei generi alimentari che si considerano più opportuni per il miglioramento della nutrizione.*

È un fatto, però, che, come è stato autorevolmente riconosciuto, in Italia non solo non esiste una politica alimentare, ma non esiste la coscienza di dover fare una politica alimentare. Infatti, si ritiene dai più che il problema dell'alimentazione sia meritevole di considerazione soltanto in periodi di emergenza e che, in tempi normali, una politica alimentare potrebbe tutt'al più risolversi in un'azione svolta a favore dell'agricoltura, degli scambi commerciali e della vigilanza sanitaria. Il che non è affatto esatto, perché il problema dell'alimentazione è problema permanente e la politica alimentare, nel nostro come in ogni altro paese, deve inquadrarsi nella politica economica generale e diviene problema fondamentale di organizzazione sociale.

Si evince, di conseguenza, che una politica alimentare deve mirare preminentemente alla difesa del consumatore, la quale non si assicura mediante la tutela delle produzioni all'origine e nella fase industriale della trasformazione del prodotto agricolo. Tutelare il consumatore significa, invece, assicurare i generi alimentari occorrenti al suo bilancio calorico al riparo delle comuni frodi in commercio, nelle condizioni igieniche e sanitarie richieste dalla legge ed ai prezzi più favorevoli. Sviluppare una politica di tal genere significa:

procedere alla determinazione statistica dei fabbisogni provinciali e regionali dei generi alimentari e accertare le disponibilità locali per il soddisfacimento dei fabbisogni stessi;

manovrare, dall'immagazzinamento fino alla consegna, tutti i generi alimentari importati dallo Stato e ammassati per conto o con contributo dello Stato stesso, e vigilare sulla loro conservazione;

assicurare l'approvvigionamento dei generi alimentari di prima necessità nei casi di emergenza (scioperi, alluvioni, epidemie, ecc.);

divulgare il valore nutritivo dei singoli prodotti allo scopo di indirizzare la popolazione verso quei generi aventi lo stesso valore nutritivo ma prezzi inferiori, in modo da migliorare il regime alimentare delle classi meno abbienti e difendere il loro bilancio familiare:

promuovere il controllo qualitativo ed igienico-sanitario, dalla produzione al consumo, per garantire al consumatore prodotti sani e conformi alle prescrizioni di legge, con particolare riguardo alla repressione delle frodi in commercio dei prodotti alimentari, eliminando così tutte quelle sovrapposizioni ed interferenze di competenze ora esistenti:

mantenere i contatti e promuovere accordi con gli organi internazionali dell'alimentazione;

rilevare i prezzi alla produzione, all'ingrosso ed al consumo, con speciale riferimento ai costi di distribuzione delle derrate alimentari nella fase da grossista a dettagliante;

fare proposte in materia di determinazione dei prezzi dei generi alimentari in sede centrale e periferica; esprimere pareri consultivi sul rilascio delle licenze nel settore dell'alimentazione, ecc.

Tale complesso di adempimenti — che qui vengono soltanto enunciati — giustifica non solo l'interesse e l'impegno dello Stato a seguire lo svolgimento di ogni attività nel campo alimentare, ma conferma ancor più — anche in eventualità di emergenza o di contingenza — la necessità di conoscere e di poter controllare il fenomeno dell'alimentazione con un organismo a se stante, il quale promuova e coordini in un proprio sistema di servizi centrali e periferici la sua azione, collaborando con gli altri settori dell'attività dello Stato.

Ne consegue che l'organo dell'alimentazione non può agire nell'orbita di un dicastero, ma deve coordinare le proprie competenze con quelle di più istituti statali. Così, ad esempio, un tale organo non può inserirsi nel Ministero dell'agricoltura, in quanto i suoi problemi non derivano soltanto dai problemi della produzione e della tutela della produzione agricola-alimentare ed anzi possono, talvolta con essi venirsi a trovare in contrasto. Nemmeno può confondersi nel Ministero dell'industria e commercio, in quanto le sue competenze non derivano soltanto da problemi industriali e commerciali; né può inserirsi in quello del commercio con l'estero perché non ha esclusivi problemi di scambi internazionali.

È dimostrato così che ogni problema inerente all'alimentazione si distacca e si contrappone — anche se con obiettivi di coordinamento e di collaborazione — ai problemi di stretta competenza degli altri dicasteri economici, mediante i quali lo Stato agisce nel-

l'ambito di qualificati settori di beni, di produzione e di lavoro per favorirne la valorizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento e trarre così pubblico beneficio dal particolare vantaggio conseguito dalle private categorie che in detti settori vivono, operano e prosperano.

Con tali premesse può affermarsi che, quando si fa riferimento al problema dell'alimentazione, si intende qualificare un vero e proprio impegno di politica alimentare, quale lo Stato odierno non può esimersi dal considerare come fattore preminente di politica economica e sociale e del quale tutti i Governi debbono avvertire la necessità. Un impegno di tal genere può essere assolto soltanto da uno specifico organo dell'alimentazione, autonomo, non nel senso di autonomia funzionale — quale è quella prevista nel testo legislativo approvato dal Senato nella scorsa legislatura — bensì nel senso di organo a se stante, con un proprio capo responsabile, con proprie funzioni, con propri servizi centrali e periferici.

Le ragioni di questa autonomia sono state già sufficientemente chiarite e tuttavia non sarà male ricordare che, allo scoppio dell'ultima guerra, la Nazione fu colta in uno stato di assoluta impreparazione a causa della mancanza di organi tecnicamente idonei e di dati certi sulle disponibilità, sui fabbisogni e sui consumi sia alimentari che industriali. È storia troppo recente per dover essere ricordata e solo va precisato che la confusione degli organi fu tale e tanta che, ad un certo momento, la politica alimentare era svolta da otto organi diversi, che si sovrapponevano l'uno all'altro, esaurendosi a vicenda.

È evidente che una tale babelica ripartizione di compiti e di incarichi non poteva che determinare un autentico collasso dei servizi col conseguente palleggio di responsabilità fra i vari organi. Ancor più evidente è che la detta ripartizione di compiti e di funzioni dava luogo a complicazioni burocratiche, ad interferenze varie e, quel che è peggio, a gravi disfunzioni, perché molto spesso accadeva che un organo agisse ed operasse senza avere la cognizione di quello che altro organo aveva fatto o stava per fare, quando addirittura non accadeva che un organo disfacesse ciò che altro organo aveva fatto.

In queste osservazioni di carattere retrospettivo sta appunto la dimostrazione della necessità dell'organo autonomo, a se stante, che deve concentrare in sé i vari servizi e le varie funzioni inerenti ai consumi alimentari, che, in una parola, deve essere l'unico organo statale chiamato a svolgere la necessaria politica alimentare.

Ci sia consentito, a questo punto, ricordare che nel 1917, alla vigilia di Caporetto, un grande scomparso, Filippo Turati, lanciò al Paese la mozione *Per la pace e per il dopoguerra*, in cui affermò, tra l'altro, la necessità di una politica intesa alla difesa dei consumatori, coordinata, in quanto è possibile, alla politica della produzione e mirante a rendere stabili ed a sviluppare, con nuovo spirito ed a fini sempre più largamente sociali, quelle istituzioni che sono sorte — spesso tumultuarie e transitorie — sotto l'assillo della crisi della guerra, contro la speculazione privata.

A distanza di circa quaranta anni la parola di Filippo Turati conserva intatta la sua attualità, giacché il problema di ieri è tuttora il problema di oggi, con questa differenza però: che ieri il Paese usciva o era per uscire da una guerra vittoriosa, con una economia intatta o quasi intatta, mentre oggi è uscito da una guerra, che lo ha trascinato nella più immane tragedia, distruggendone nel contempo l'intera economia nazionale.

Possiamo dire allora che il problema di ieri si ripropone oggi con maggiore acutezza e che, per attuare una politica intesa alla difesa dei consumatori, occorrono organi capaci ed efficienti, occorre cioè *rendere stabili e sviluppare, con nuovo spirito ed a fini sempre più largamente sociali, quelle istituzioni sorte sotto l'assillo della crisi della guerra, contro la speculazione privata*.

Rendere stabile e sviluppare un ente significa trasformarlo e adattarlo al nuovo spirito del Paese ed alle esigenze che ne derivano, con il fine altamente sociale di garantire il minimo indispensabile per tutti, specie per le categorie dei meno abbienti. L'Alto Commissariato, gli Ispettorati regionali, le Sezioni provinciali dell'alimentazione sono appunto gli organi che, sorti sotto l'assillo della crisi della guerra, hanno ora bisogno di essere stabilizzati e sviluppati — e quindi trasformati — affinché il consumatore riceva pronta, adeguata e costante tutela.

A tanto provvede l'acclusa proposta di legge, il cui articolo 1 definisce l'Alto Commissariato per l'alimentazione e lo inserisce definitivamente tra gli organi dell'Amministrazione dello Stato, mentre il successivo articolo 2 ne determina i compiti che, dopo la esposizione che precede, non hanno davvero bisogno di essere ulteriormente illustrati.

L'articolo 3 delega al Governo la emanazione delle norme occorrenti per la riorganizzazione dei servizi e per la costituzione dei ruoli organici dei gruppi A, B, C e per il per-

sonale subalterno, indicando altresì il personale che deve esservi inquadrato e dettando le norme per il collocamento in soprannumero del personale che ne resta escluso.

La norma dell'articolo 3 è la conseguenza diretta e necessaria della creazione di un apposito organo dell'alimentazione, non potendo sussistere un organo dello Stato senza i relativi ruoli organici, a costituire i quali si è ritenuto utile ed equo che, nella fase di prima attuazione della legge, sia provveduto con il personale già in servizio presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione e suoi organi periferici. Trattasi di un personale che non supera le 2.500 unità e che, nella sua totalità, è legato allo Stato da un rapporto di impiego non di ruolo, come ha avuto più volte a riconoscere il Consiglio di Stato sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale; e, per di più, trattasi di un personale che ha diritto alla gratitudine e alla riconoscenza del Paese, giacché in ogni momento ha saputo assicurarne il normale approvvigionamento, anche quando vi è stata carenza di ogni autorità, anche quando la legge aveva perduto o quasi il suo imperio, anche quando restare al proprio posto di lavoro significava affrontare la morte.

Del resto, la norma che noi proponiamo ha numerosi precedenti legislativi, dei quali, senza addentrarci in una prolissa elencazione, ci limitiamo a riportare due esempi, l'uno antico e l'altro recentissimo.

Il primo si desume dalla legge 13 giugno 1935, n. 1220, la quale, sopprimendo le Cattedre ambulanti di agricoltura ed istituendo in loro vece gli Ispettorati regionali dell'agricoltura, stabilì all'articolo 7 che il personale proveniente dalle predette Cattedre ambulanti — che, si noti bene, non era legato allo Stato da alcun rapporto d'impiego — dovesse essere inquadrato nei nuovi ruoli organici degli Ispettorati predetti, aggiungendo che il personale in eccedenza ai posti di ruolo dovesse essere considerato in soprannumero fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze di posti.

Il secondo esempio si ricava dalla legge 2 marzo 1953, n. 429, che, ratificando il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha delegato al Governo anche la costituzione dei ruoli organici di gruppo A, B, C e per il personale subalterno degli Uffici del lavoro, disponendo che in tali ruoli dovesse essere inquadrato il personale in servizio negli Uffici predetti, personale che — è bene notarlo —

era personale non di ruolo disciplinato con contratto quinquennale.

La norma proposta con l'articolo 3 ha, quindi, i suoi precedenti legislativi, dei quali, anzi, è la riproduzione integrale, sicché non vi è motivo per cui essa non debba trovare accoglimento anche per il personale dell'alimentazione.

L'articolo 4 detta quei principi e criteri direttivi, che sono richiesti dall'articolo 76 della Costituzione per ogni delega legislativa, e contiene un complesso di norme che, fissando limiti precisi e rigorosi al legislatore delegato, si preoccupano peraltro di rispettare i diritti acquisiti, com'è ormai norma tradizionale dell'ordinamento giuridico italiano.

L'articolo 5 indica le modalità con cui saranno emanate le norme delegate, riproducendo una norma già sanzionata nella recentissima legge-delega per la riforma degli stati giuridici, mentre l'articolo 6 stabilisce un trattamento speciale in favore di quel personale che rassegni volontariamente le dimissioni dall'impiego.

L'articolo 7 provvede per i fondi di previdenza previsti dai regolamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e degli Uffici ed Enti in liquidazione; e l'articolo 8, a sua volta, provvede alla copertura finanziaria, conformemente a quanto stabilisce l'articolo 81 della Costituzione.

I due ultimi articoli, infine, contengono norme transitorie, da valere in sede di prima applicazione della legge. L'articolo 9, infatti, concede al personale dipendente da altre Amministrazioni, ma comandato o distaccato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione e suoi organi periferici, la facoltà di optare per i nuovi ruoli, mentre l'articolo 10 stabilisce particolari provvidenze per il personale sfornito del titolo di studio e per il personale fornito di un titolo di studio superiore a quello prescritto per la categoria in cui è attualmente inquadrato.

In ordine al personale sfornito del titolo di studio richiamiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la stragrande maggioranza del personale in servizio presso gli organi centrali e periferici dell'alimentazione è stata assunta in base a leggi speciali (regio decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 4, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 15 marzo 1945), tuttora in vigore, in virtù delle quali è stato possibile assumere a suo tempo personale specializzato e destinarlo a posti anche elevati, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Non sembra equo ora, in sede di riorganizzazione dei servizi, infliggere a questo personale l'umiliazione e il danno di una degradazione, tanto più ingiusta ed immeritata quanto più si consideri che nei tempi turbinosi della guerra e dell'immediato dopoguerra lo Stato ha tratto da questo personale e dalla sua specifica competenza indubbi e inestimabili benefici.

D'altra parte, il Parlamento non viene posto di fronte ad una pretesa arbitraria ed illegale, e deve dirsi, anzi, che ogni qualvolta un ufficio, un ente, un servizio sono stati riorganizzati, è sempre prevalsa la legittima preoccupazione di salvaguardare, con norme di carattere transitorio, i diritti acquisiti dal personale. E valga il vero!

1°) Nel 1923, dovendosi regolamentare l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, fu emanato il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tuttora in vigore, nelle cui disposizioni finali, precisamente all'articolo 193, si legge che « i personali attualmente in servizio, appartenenti a ruoli per i quali siasi prescritto il diploma di laurea o altro titolo equipollente per l'ammissione, e che dall'allegato 1 al presente decreto siano assegnati al gruppo B, sono transitoriamente considerati ad ogni effetto come appartenenti al gruppo A ».

Si creò così la categoria dei cosiddetti *temporanei di gruppo A*, i quali, sebbene sforniti di un diploma di laurea, ebbero la effettiva direzione di importanti uffici e taluni arrivarono anche al grado IV (direttore generale). Di essi si trova traccia ancora oggi e, per sincerarsene, basta consultare un qualsiasi annuario parlamentare.

2°) Il primo tentativo di organica disciplina del rapporto d'impiego non di ruolo si è avuto col regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, il cui articolo 9, comma terzo, espressamente dispose che « al personale non di ruolo assunto prima della emanazione del presente decreto per disimpegnare mansioni proprie delle categorie 1ª e 2ª di cui all'annessa tabella I (cioè, mansioni direttive e di concetto), che non sia fornito del relativo titolo di studio, è conservata la denominazione con la quale venne assunto... ».

Appare chiaro che il legislatore, giustamente preoccupandosi della sorte di coloro che non rispondevano ai requisiti richiesti dalla norma generale stabilita al precedente articolo 3, si affrettò a dettare, col citato comma terzo dell'articolo 9, altra norma di carattere particolare e transitorio in modo che fossero salvaguardati i diritti quesiti del personale in ser-

vizio al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

Ci troviamo ora in una situazione del tutto analoga, e, anzi, si può dire che la situazione odierna si presenta sotto aspetti più legittimi e più favorevoli, giacché la legge del 1937 dovette sanzionare una situazione di fatto, una situazione cioè che si era creata per il solo fatto dell'assunzione che non era disciplinata da alcuna disposizione di legge, mentre oggi la nuova legge dovrebbe sanzionare una situazione di diritto, una situazione cioè che si è a suo tempo legittimamente costituita in virtù di speciali disposizioni di legge tuttora in vigore.

3°) Con regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1931, si procedette al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato dell'emigrazione e, in tale occasione, i funzionari muniti del diploma di ragioneria — i quali, peraltro, già appartenevano, sia pure eccezionalmente, ai ruoli di gruppo A del Commissariato predetto — vennero immessi nel ruolo unico di gruppo A dell'emigrazione presso il Ministero degli esteri.

4°) Con legge 24 dicembre 1949, n. 983, venne soppresso il ruolo di gruppo C degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e venne disposto il passaggio degli aiutanti nel ruolo di gruppo B dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. L'articolo 2 dettò la norma generale, in virtù della quale gli aiutanti, che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, potevano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Il successivo articolo 6, però, si preoccupò di dettare una norma di carattere particolare per la quale, gli aiutanti di qualsiasi grado, che non erano in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, potevano — dopo 10 anni dall'ingresso in carriera ed entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge — fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Va rilevato che, se da un lato la legge stabilì un periodo minimo di servizio per poter beneficiare della norma particolare, dall'altro prorogò di cinque anni il termine per avvalersene, dando così a tutti la possibilità di compiere quel periodo minimo prescritto. Orbene, se una norma del genere

potesse valere a fugare eventuali dubbi e preoccupazioni, nulla vieta di riprodurla anche nel caso in esame. Comunque, quel che preme porre in rilievo è che anche un'amministrazione così rigida e gelosa, quale quella della giustizia, ha derogato talvolta al principio generale del titolo di studio, e vi ha derogato in occasione della soppressione di un ruolo. A maggior ragione a quel principio si può derogare, oggi, in cui non si tratta di soppressione di ruoli, bensì di riorganizzazione di un servizio, che si compie — è vero — nell'interesse del Paese e della pubblica amministrazione ma che non può tuttavia superare e ignorare i diritti legittimamente acquisiti dal personale appartenente al servizio che si intende riorganizzare.

Non abbiamo la pretesa di aver esaurito, con le citazioni sopra riportate, tutta la casistica: innumerevoli, infatti, sono i casi del genere e, di questi, ci siamo limitati a riportare i più probatori ed i più significativi. Dall'esame di questi casi appare chiaro che la norma da noi proposta per il personale sfornito del prescritto titolo di studio non costituisce affatto una innovazione e, come tale, sconosciuta all'ordinamento amministrativo italiano. La norma, anzi, si riproduce ogni qualvolta si presentano le condizioni del caso in esame e non v'è motivo per cui, proprio e soltanto in detto caso, essa non abbia a ripetersi, avuto riguardo anche alle particolari benemeritenze che il personale interessato ha acquisito nei confronti del Paese ed alla parva entità del numero dei funzionari che della norma stessa verrebbero a beneficiare.

Né va taciuto che dall'accoglimento delle norme in esame nessuna lesione di diritti può derivare a danno di terzi, in quanto che il collocamento nel ruolo del gruppo di appartenenza, indipendentemente dal titolo di studio, avviene soltanto in soprannumero e, quindi, fuori del ruolo, che resta in tal modo riservato al personale in possesso di tutti i requisiti di legge.

Per ovvi motivi di equità, infine, è previsto il collocamento nel gruppo superiore di quel personale che, pur essendo in possesso del prescritto titolo di studio, è attualmente inquadrato in categorie inferiori. Trattasi, come ognuno vede, di una norma che, per il suo fondamento logico, oltre che giuridico, non ha bisogno di particolari illustrazioni.

Onorevoli colleghi! Fu autorevolmente scritto che la scienza dell'alimentazione travalica oggi i confini della medicina e della biologia e che i suoi aspetti e riflessi sociali diventano via via più importanti, onde il

problema dell'alimentazione finisce col dominare il mondo intero.

È certamente partendo da questo concetto che un grande scienziato italiano, Filippo Bottazzi, pronunziando nel 1927 il discorso di apertura del Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze, sentì di poter affermare che *dalla soluzione che ciascun popolo darà al problema dell'alimentazione dipenderà non soltanto il suo benessere fisico*

*ma anche il suo avanzamento intellettuale e sociale.*

Il Parlamento italiano non può rimanere insensibile di fronte ad un problema che spiega così imponenti riflessi politici, economici, sociali, umani, che anzi, noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che, per i motivi da cui la proposta trae origine e per le alte finalità che essa si propone di conseguire, sarà senz'altro da voi accolta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione, istituito con decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838, è l'organo dell'Amministrazione dello Stato cui compete l'esercizio delle attribuzioni statali per quanto concerne l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni, alle disponibilità ed ai consumi alimentari.

### ART. 2.

Sono demandati all'Alto Commissariato per l'alimentazione:

a) gli accertamenti e lo studio dei dati relativi ai consumi alimentari, alle fonti di produzione, alle correnti di mercato, ai costi di produzione e di vendita, al fine di assicurare il necessario equilibrio economico fra produzione, scambio e consumo;

b) la ricerca dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese; gli studi ed i provvedimenti relativi alle dirette acquisizioni e manovre di derrate destinate al consumo interno, alla importazione ed alla esportazione dei prodotti alimentari, alla costituzione di scorte;

c) le indagini e gli studi di interesse economico e i provvedimenti intesi a realizzare la migliore utilizzazione delle produzioni alimentari del Paese, in relazione al fabbisogno ed alle particolari esigenze del consumo;

d) lo studio e le iniziative per promuovere ed attuare i provvedimenti rivolti a realizzare le condizioni generali e ambientali atte a migliorare il livello dei consumi alimentari, nonché lo studio e l'adozione di provvidenze di natura sociale e assistenziale;

e) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme occorrenti per realizzare:

1°) la riorganizzazione dei servizi centrali e periferici dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, adeguandoli alle attribuzioni conferite con la presente legge;

2°) la costituzione dei ruoli organici di gruppo *A, B, C* e per il personale subalterno dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

3°) il collocamento nei predetti ruoli organici del personale dipendente dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione e dagli Uffici ed Enti in liquidazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945;

4°) il collocamento in soprannumero nei vari gradi dei singoli gruppi, fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze, del personale che risultasse in eccedenza ai posti di ruolo, disponendo comunque che l'assorbimento predetto deve effettuarsi con criteri di gradualità, nel senso che nei vari gradi dei singoli gruppi deve essere lasciato disponibile un congruo numero di posti per il personale dei gradi inferiori.

ART. 4.

Le norme delegate previste dal precedente articolo dovranno regolare l'inquadramento nei ruoli organici del personale indicato al n. 3 del predetto articolo 3, entro i limiti dei posti disponibili, previo giudizio di apposita Commissione ed in base alla qualifica posseduta o alla categoria di appartenenza, all'anzianità di servizio, al titolo di studio e ad ogni altro elemento obiettivo di valutazione, tenendo presente:

a) che, nell'ambito dei singoli gruppi, l'inquadramento deve essere effettuato nel grado corrispondente a quello cui il personale è comunque equiparato in forza di legge o di decreto;

b) che l'effettivo svolgimento delle funzioni e l'anzianità nel grado costituiscono titolo di precedenza nel collocamento in ruolo;

c) che per il personale degli Uffici ed Enti in liquidazione l'inquadramento deve effettuarsi in relazione alla qualifica da ciascuno posseduta alla data del decreto del



Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la soppressione degli Uffici ed Enti predetti;

d) che per il personale non di ruolo assunto ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e non equiparato ai gradi della gerarchia statale di ruolo, l'inquadramento deve essere effettuato nel grado iniziale del gruppo di spettanza;

e) che per l'inquadramento nei ruoli di gruppo C e del personale subalterno si prescinde dal titolo di studio.

Le norme delegate dovranno altresì assicurare al personale inquadrato nei nuovi ruoli organici, compreso quello collocato in soprannumero, la conservazione del trattamento economico in atto goduto e il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento, nonché l'applicazione delle norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

#### ART. 5.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da otto senatori e da otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Gruppi stessi.

#### ART. 6.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente articolo 5, il personale indicato al n. 3 del precedente articolo 3 ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego.

Al personale dimissionario è attribuita, oltre il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per il caso di licenziamento non disciplinare, una indennità speciale pari a tante mensilità di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestati, con un minimo di sei mensilità per coloro che hanno un'anzianità di servizio inferiore a sei anni.

Agli effetti della determinazione del trattamento economico e della indennità speciale di cui al precedente comma, la retribuzione deve intendersi comprensiva dell'assegno in-

tegrativo di cui all'articolo 2, n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, della indennità di carovita e delle eventuali quote complementari, della 13<sup>a</sup> mensilità, della indennità di funzione o assegno perequativo, dell'eventuale assegno personale e del premio giornaliero di presenza ragguagliato a 26 giornate per ogni mese.

La facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego, col trattamento previsto dal presente articolo, spetta anche al personale che sia provvisto di pensione diretta per precedente servizio civile o militare.

#### ART. 7.

Dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal precedente articolo 5, cessa ogni incremento dei fondi di previdenza previsti dai regolamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e degli Uffici ed Enti in liquidazione, già operanti nel settore alimentare, e le somme in tali fondi accantonate verranno corrisposte al personale, insieme con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

#### ART. 8.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, provvedendosi alla copertura della relativa spesa con una quota delle maggiori entrate da portarsi in variazione al bilancio del corrente esercizio finanziario o, in difetto, con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Gli oneri relativi al pagamento delle competenze da liquidarsi ai sensi del precedente articolo 6 al personale dimissionario delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e degli Uffici ed Enti in liquidazione, già operanti nel settore alimentare, saranno peraltro fronteggiati, sino alla concorrenza delle relative disponibilità, mediante prelevamenti dai bilanci delle sezioni predette, e rispettivamente, dalle gestioni liquidatore.

#### ART. 9.

Nella prima attuazione della presente legge il personale di altre Amministrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi da almeno tre anni nella posizione di comando o distacco presso l'Alto Commissa-

riato per l'alimentazione e suoi organi periferici, ha facoltà di chiedere il trasferimento nei ruoli organici di cui al n. 2 del precedente articolo 3, col grado e con l'anzianità di servizio di cui è in possesso.

Il personale medesimo, che non sia comunque entrato a far parte dei ruoli organici predetti, cessa dalla posizione di comando o distacco e rientra nelle Amministrazioni di provenienza.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale che, per mancanza del titolo di studio prescritto, è escluso dal collocamento nel gruppo corrispondente alla qualifica posseduta, ha facoltà di chiedere il collocamento in soprannumero nel gruppo medesimo, sempre che rivesta tale qualifica da almeno sei anni, ridotti a due per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Sempre nella prima applicazione della presente legge, il personale che, pur possedendo un titolo di studio superiore a quello richiesto per la categoria cui appartiene, è inquadrato in categorie inferiori, ha facoltà di chiedere il collocamento nel grado iniziale del gruppo corrispondente al titolo di studio posseduto.